

Abstract del progetto di ricerca dottorale

LA DIRETTIVA CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE: ANALISI COMPARATIVA DELLE ESPERIENZE EUROPEE

1. Introduzione

Lo studio in oggetto si incentra sull’analisi della Proposta di Direttiva Corporate Sustainability Due Diligence in relazione al panorama giuridico dei singoli Stati Membri dell’Unione Europea. Il disegno di Direttiva, presentato dalla Commissione europea il 23 febbraio 2022, è volto ad introdurre in capo ad un gruppo determinato di imprese un obbligo *di due diligence* che si estenda lungo tutta la catena globale del valore dell’impresa. Lo strumento è ideato per minimizzare gli impatti negativi dell’attività commerciale sui diritti umani e sull’ambiente: la Proposta è, invero, parte del quadro più generale dell’European Green Deal, dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e del perseguitamento degli obiettivi di sviluppo sostenibili ONU.

L’intervento del legislatore europeo è tanto atteso quanto promettente. Allo stato dell’arte gli strumenti che operano nel campo non risultano soddisfacenti: le obbligazioni provenienti dalle fonti internazionali di *soft law* come, per esempio, i Principi guida dell’ONU su imprese e diritti umani oppure la Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza, proprio in considerazione della loro natura non vincolante non possono esercitare un impatto dirimente.

Gli interventi nazionali, pur se incoraggianti, sono sporadici e frammentati e perciò difficilmente permetteranno da soli di raggiungere un cambiamento positivo tangibile su larga scala. L’azione disgiunta da parte dei singoli Stati non è in grado di far fronte alle pratiche nocive stabilitesi nel tempo, considerato anche quanto sono solitamente lontani gli impatti negativi ai diritti umani e l’ambiente dai centri governativi che emanano detti provvedimenti.

L’ambizione della Proposta di introdurre un obbligo di *due diligence* che riguarderebbe non solo le imprese europee ma anche determinate imprese estere che operano nell’Unione, nonché tutta la rispettiva catena globale del valore, risulta quindi non indifferente. È perciò comprensibile e condivisa la preoccupazione che i buoni propositi siano infine ridotti a meri obblighi formali che non solo non permetterebbero di raggiungere gli obiettivi della Proposta, ma che, al contrario, produrrebbero effetti sfavorevoli, aggravando inutilmente processi commerciali, aumentando i costi della produzione, ledendo capacità competitiva delle imprese europee.

2. *Obiettivi della ricerca*

Alla luce di quanto detto prima, lo scopo del presente lavoro è dunque quello di ricercare possibili tecniche giuridiche di regolamentazione dell'obbligo di *due diligence* ed individuare tra queste le soluzioni più adeguate sia a raggiungere i fini prestabiliti dalla Proposta, sia a preservare gli altri interessi della società civile.

Appare opportuno evidenziare i punti della Proposta che dimostrano *ab initio* i profili problematici e che necessitano, pertanto, di un'analisi approfondita.

2.1. *L'applicabilità rationae personae*

I soggetti tenuti a rispettare l'obbligo di *due diligence* sono individuati dalla Proposta iniziale tramite vari criteri, tra cui quelli principali della quantità di dipendenti e del volume di fatturato dalle soglie piuttosto alte. Al contempo è specificato che sono esclusi dalla disciplina le imprese medio-piccole, in quanto l'introduzione di tale obbligo implicherebbe per loro oneri economici ed amministrativi troppo gravosi. È discusso se saranno incluse nel novero della Direttiva le imprese del settore finanziario. Appare quindi *prima facie* ridotto il numero delle imprese interessate dall'adempimento dell'obbligo. Se da un lato un maggior numero di imprese permetterebbe un controllo più capillare e una maggiore trasparenza, dall'altro la quantità di risorse spese dalle imprese interessate non dovrà risultare eccessiva per evitare di stimolare i fenomeni di elusione. Inoltre, l'introduzione dell'obbligo anche per le imprese domiciliate fuori dall'UE fa sorgere i dubbi sull'effettiva possibilità di farlo rispettare.

2.2. *Definizione del termine “value chain”*

La proposta iniziale limita l'estensione della catena globale del valore solo ai rapporti d'affari consolidati. Tale scelta è stata fortemente criticata in quanto potrebbe creare lo spazio per l'evasione tramite instaurazione di rapporti commerciali a breve termine, nonché metterebbe a rischio di esclusione i soggetti vulnerabili che si trovano all'inizio della catena globale del valore, nonché i lavoratori e le lavoratrici che svolgono le prestazioni occasionali. D'altro canto, identificare la catena globale del valore come un insieme di tutti i rapporti commerciali, che siano diretti o meno, potrebbe

creare ragionevoli ostacoli dell'adempimento dell'obbligo di *due diligence* in caso di catene produttive particolarmente complesse.

2.3. Accesso alla giustizia

L'introduzione di un obbligo di *due diligence* pensato per avere una portata che superi i confini dell'Unione apre necessariamente a delle riflessioni sulla concreta possibilità delle vittime di violazioni di invocare la Direttiva una volta in vigore.

In primis, visto che l'onere di applicazione della futura Direttiva sembrerebbe ricadere sulle corti degli Stati Membri, risulta necessario ricostruire il fondamento normativo della loro rispettiva giurisdizione. In particolar modo, appare molto remota la possibilità, ove la corte di uno Stato Membro riesca ad affermare la propria giurisdizione sulla base della normativa europea esistente, di sentire una causa instaurata dalla vittima domiciliata fuori dall'Unione Europea contro un ente anch'esso extracomunitario, il tutto concernente fatti accaduti al di fuori del suo territorio.

Un ulteriore profilo problematico è rappresentato dalla scelta della Direttiva di mantenere sia il regime dell'onere della prova che il regime di accesso agli atti a discrezione dei legislatori nazionali in sede di trasposizione. Qualora il legislatore nazionale non dovesse optare per l'inversione dell'onere della prova, si creerebbe un ostacolo non indifferente in capo ai danneggiati nello stabilire la responsabilità delle imprese.

3. Metodi della ricerca

Allo scopo di affrontare problematiche illustrate sopra, lo studio si predisporrà su tre fasi successive.

La prima fase della ricerca, che precederà l'adozione della Direttiva, si concentrerà sullo scandagliare le esperienze dei singoli Stati che hanno già introdotto o cercano di introdurre in maniera autonoma l'obbligo di *due diligence*. I dati in tal modo ottenuti verranno poi analizzati con l'ausilio del metodo comparativo allo scopo di estrapolare le soluzioni e le tecniche giuridiche che appaiono più raffinate, equilibrate ed efficienti in relazione al raggiungimento dell'impatto desiderato dalla Direttiva. Nel medesimo contesto corporativistico si procederà inoltre all'analisi dei lavori preparatori all'emersione della Direttiva e delle posizioni dottrinali relative.

A seguire una seconda fase della ricerca, che si prospetta partirà con l'introduzione del testo finale della Direttiva atteso per giugno 2024, si concentrerà sull'analisi interpretativa delle disposizioni normative, tenendo conto del coordinamento di esse con gli atti normativi europei già presenti e prospettati. Si intende inoltre prendere in considerazione eventuali criticità rimaste nella versione definitiva della Direttiva e loro potenziali soluzioni.

Nella fase finale della ricerca si procederà con l'analisi comparativa delle leggi di trasposizione adottate o progettate. È di interesse di questo studio raccogliere anche i dati empirici, tra cui la prassi concreta di applicazione di queste norme da parte dei dipartimenti di compliance dei gruppi societari potenzialmente interessati dalla Direttiva, nonché eventuali procedimenti di fronte alle corti nazionali che vedano i giudici impegnati nell'applicazione della Direttiva stessa.

Marharyta Radchenko

Dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali

Settore disciplinare: Diritto privato comparato

Università di Verona